



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
(Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO

**PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA
OVVERO DI CONSULENZA,
A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con deliberazione della G.C. n. 84 del 27.08.2008
Modificato con deliberazione della G. C. n. 42 del 23.04.2009

INDICE

Art. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 PRESUPPOSTI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 4 PRESUPPOSTI PARTICOLARI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 5 LIMITE DI SPESA ANNUA PER INCARICHI

**Art. 6 ACCERTAMENTO DELL’IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZARE LE RISORSE
DISPONIBILI ALL’INTERNO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA**

Art. 7 CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Art.8 CONFERIMENTO DI INCARICHI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

Art. 9 CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA

Art. 10 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Art. 11 FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

**Art.12 CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEGLI INCARICHI E PER
L’EROGAZIONE DEI COMPENSI AGLI INCARICATI**

Art.13 NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente titolo disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti C.C., il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale svolte dai soggetti prestatori in forma di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, o in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.

2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:

a. gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;

b. gli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal D.Lgs. n.163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;

c. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

d. gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse;

e. gli incarichi di revisione economico-finanziaria disciplinati dagli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

f. le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi in materia;

g. gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell'ambito del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, si intendono:

a. per "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;

b. per "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di Fiorenzuola d'Arda, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di procedura civile;

c. per "contratti di prestazione occasionale" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;

d. per "incarichi di studio", le attività di studio svolte nell'interesse dell'amministrazione, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;

e. per "incarichi di ricerca", le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;

f. per "consulenze", le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:

f1 le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;

f2 le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;

f3 studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

g. per "particolare e comprovata specializzazione universitaria", il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento.

h. per "Funzionario" il Funzionario Responsabile del Settore interessato all'affidamento dell'incarico.

Art. 3

PRESUPPOSTI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Comune può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio.

2. I rapporti relativi agli incarichi di collaborazione esterna conferiti dal Comune, siano essi incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie previste dall’ordinamento, come richiamate nel precedente art. 1, comma 1.

Il rapporto che si instaura con il soggetto incaricato si qualifica come prestazione d’opera intellettuale e, pertanto, è disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

3. Il Comune può affidare incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria.

4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. Gli incarichi vengono conferiti dai Funzionari Responsabili dei Settori che intendono avvalersene e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

a. l’oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione comunale nonché corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati, deve risultare altresì coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;

b. il Funzionario deve aver preliminarmente accertato, con le modalità previste all’art. 6 del presente Regolamento, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ente;

c. l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;

e. deve essere stata svolta la procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico prevista dall'art. 7, comma 6 bis del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, siccome disciplinata dal presente Regolamento.

6. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il Funzionario che ha stipulato i contratti.

7. I funzionari possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

8. Nell'affidamento di incarichi individuali, il Funzionario attesta la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante per l'Amministrazione. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.

Art. 4

PRESUPPOSTI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza sono affidati, oltre che in base a quanto previsto dal precedente art. 38, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare:

a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;

b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel d.lgs. n. 267/2000;

c) l'art. 25 della legge n. 724/1994;

d) l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;

e) l'art. 92, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro.

2. L'accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico è svolto dal Funzionario che procede all'affidamento dello stesso.

Art. 5

LIMITE DI SPESA ANNUA PER INCARICHI

Il limite massimo di spesa annua per incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza è stabilito nel bilancio di previsione.

Art. 6

ACCERTAMENTO DELL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

1. Preliminarmente all'avvio della procedura comparativa deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

2. A tal fine il Funzionario che intende conferire l'incarico tenuto conto del progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore, del profilo professionale e delle caratteristiche curriculari richieste, dovrà effettuare una ricognizione al fine di accertare la mancanza di professionalità adeguate all'interno dell'ente, dandone atto nella determinazione di avvio della procedura di cui al successivo art. 7.

Art. 7

CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 9, gli incarichi di cui al presente titolo devono essere affidati con le procedure comparative di cui all'art. 8.

2. Il Funzionario Responsabile di Settore che intende conferire l'incarico, con apposita determinazione di avvio della procedura comparativa:

a. motiva la necessità dell'incarico e dà atto dell'esito negativo della ricognizione di cui al precedente art. 6;

b. definisce le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio, nonché le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali ed esperienze professionali richieste ed ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;

c. approva un avviso di selezione indicante:

l'oggetto e la durata della prestazione richiesta, il tipo di rapporto e il corrispettivo proposto, i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti, nonché i termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.

3. L'avviso di selezione di cui al comma 2 indica anche i criteri di valutazione, ed eventualmente i relativi punteggi, con riferimento:

a. alle abilità ed all'esperienza professionale maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, anche con riguardo a quelle maturate presso l'ente;

b. alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c. alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;

d. al ribasso del compenso offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'amministrazione;

e. ad altri eventuali elementi in relazione alla peculiarità dell'incarico.

4. Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa la comparazione delle manifestazioni di interesse avviene con riferimento alle sole lettere a., b., c., ed e., del precedente comma 3.

5. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente nonché sul sito web del Comune di Fiorenzuola d'Arda per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30.

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Art. 8

CONFERIMENTO DI INCARICHI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'avviso di cui all'art. 7, comma 2, lett. c), è effettuata dal Funzionario Responsabile del settore che intende avvalersi dell'incarico.

2. Per la valutazione delle manifestazioni di interesse il Funzionario può essere supportato da apposita Commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La Commissione, ove

ritenuta necessaria, è nominata con atto del Funzionario della struttura interessata ed è dallo stesso presieduta.

3. L'attività della Commissione è prestata a titolo gratuito, siccome rientrante nei compiti d'ufficio dei componenti.

4. Il Funzionario Responsabile del settore interessato, eventualmente supportato dalla Commissione, procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell'avviso di selezione e attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto.

5. Se previsto nell'avviso di selezione, tutti i candidati, ovvero i candidati che abbiano presentato le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico, potranno essere ammessi ad un colloquio al fine di meglio vagliarne le competenze.

6. Delle operazioni di scelta dell'incaricato dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Funzionario e, se nominata, dai componenti della commissione. A tutti i candidati dovrà essere comunicato l'esito della selezione.

Art. 9

CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA

1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 8, il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione quando ricorrano le seguenti situazioni:

a. quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;

b. per prestazioni specialistiche non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni (in via esemplificativa prestazioni di lavoro di natura artistica o culturale o scientifica);

c. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

d. per incarichi relativi ad attività da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;

e. nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

f. necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati.

2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere un'esperienza e professionalità attinente e adeguata rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum.

3. La motivazione dei provvedimenti di conferimento in via diretta degli incarichi esplicita, in maniera circostanziata, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 10

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Ove prevista nell'avviso pubblico, la graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Funzionario Responsabile della struttura interessata. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Comune.

3. Il candidato risultato primo in graduatoria sarà invitato alla stipula dell'apposito contratto di incarico.

Art. 11

FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il Funzionario Responsabile del settore interessato all'incarico, formalizza il proprio rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza mediante la stipulazione di un apposito contratto, nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato.

2. Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali:

- a. durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito;
- b. luogo di svolgimento dell'attività;
- c. oggetto dell'attività prestata e le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- d. compenso e modalità di pagamento;
- e. penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
- f. elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede dell'Ente;
- g. obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

Art. 12

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI E PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AGLI INCARICATI

1. Il Funzionario Responsabile del settore interessato, pubblica sul sito web dell'ente i dati relativi all'affidamento degli incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza disciplinati dal presente titolo, completi della indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Il Funzionario dà atto dell'avvenuta pubblicazione al momento della trasmissione degli atti di liquidazione al Settore Economico Finanziario.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al precedente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del suddetto Funzionario Responsabile di settore.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, da effettuarsi a cura del Funzionario di cui al precedente comma 1.
4. Il medesimo Funzionario provvede a dare comunicazione della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, al Settore Personale almeno tre giorni prima della data di inizio dell'incarico, mediante documentazione avente data certa, al fine di effettuare la dovuta comunicazione al Centro per l'impiego nel termine di legge previsto.

5. Nessun rapporto di incarico di cui al presente regolamento, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, può avere corso se :

- non si riferisce alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale di cui all'art. 3 comma 7;
- non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il contratto, ed in particolare, se non è ancora stato pubblicato sul sito Internet del Comune il nominativo dell'incaricato e l'ammontare del relativo compenso.

6. Copia degli elenchi, di cui all'art. 1 comma 127 della legge 662/1996 e successive modifiche, è trasmessa semestralmente, a cura della Settore Affari Generali – Demografia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

7. Copia degli atti relativi agli incarichi di collaborazione, sia essa occasionale che coordinata continuativa, di studio, di ricerca e di consulenza comportanti una spesa superiore ai 5.000 euro deve essere inviata alla Corte dei Conti (art. 1 c. 173 della L.266/2005) secondo le modalità stabilite dalla medesima Corte con nota prot. n. 3358 in data 16.12.2008.

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento comunale di disciplina delle procedure per il conferimento degli incarichi di collaborazione con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata continuativa" approvato con atto della Giunta Comunale n. 60 in data 10.07.2007:

3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.